

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il concordato può essere, dunque, omologato»⁸⁹.

Ebbene, provvedimenti dal contenuto analogo a quello da ultimo richiamato⁹⁰, unitamente alla considerazione del “*carattere puntuale e limitato [del concordato preventivo], dovuto ai rigorosi presupposti della sua applicazione*”⁹¹, rappresentano l’inveramento delle conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, allorché afferma che «*la procedura di concordato consente pertanto allo Stato di adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire la riscossione dell’importo massimo di credito I.V.A. date le circostanze*»⁹².

⁸⁹ Tribunale di Benevento, decreto di omologa del 24 settembre 2015, inedito.

⁹⁰ V. *ex praesupis*, § 10, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sez. Civile, 17 febbraio 2016, in www.ilcaso.it.

⁹¹ Cfr. “*Conclusioni dell’Avvocato Generale*”, Eleanor Sharpston, presentate in data 14 gennaio 2016; la Corte di Giustizia, nella sentenza del 7 aprile 2016, si esprime, invece, nei seguenti termini «*la procedura di concordato preventivo ... è soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti I.V.A.*»; v. *supra* § 9.

⁹² *Ibidem*.

**Si dà atto che la presente nota è stata redatta con il contributo scientifico della Dr. Alessia SANTAMARIA, già in tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 e attualmente componente della struttura organizzativa denominata “Ufficio per il Processo” presso il Tribunale di Benevento, istituita a norma dell’art. 50 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n.114*